

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

N. **193** del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 19 del 25 luglio 2001 " *‘Criteri e modalità applicativi della legge regionale 4 gennaio 2001, n. 2, ‘Modifica della L.R. 4.04.1980, n. 34, ‘Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e per l'adesione a enti e associazioni’* ".
Aggiornamento ai sensi della L.R. 28/17.

L'anno **2018**, addì 13 del mese di **novembre**, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

		PRES.	ASS.
Presidente del Consiglio	:	Mario Cosimo LOIZZO	SI
Vice Presidente del Consiglio	:	Giuseppe LONGO	SI
“ “ “	:	Giacomo Diego GATTA	SI
Consigliere Segretario	:	Giuseppe TURCO	SI
“ “ “	:	Luigi MORGANTE	SI

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo Loizzo assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario generale del Consiglio Avv. Domenica Gattulli.

Il Presidente del Consiglio regionale, Mario Loizzo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Affari Generali della Segreteria generale del Consiglio, confermata dal Segretario Generale, riferisce quanto segue:

La legge regionale 4 aprile 1980, n. 34 recante *"Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e per l'adesione a enti e associazioni"*, come modificata dalla legge regionale n. 2/2001, ha attribuito all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Puglia la facoltà di organizzare e/o partecipare, sulla base del principio di sussidiarietà, a eventi di varia natura, che attengano e rivestano un interesse generale per la comunità regionale, ovvero di aderire a enti, associazioni, organismi pubblici o privati che si pongano come obiettivo lo sviluppo culturale, scientifico, economico (etc..) della medesima comunità regionale.

L'Ufficio di Presidenza, con proprio atto deliberativo n. 19 del 25 luglio 2001, *"Criteri e modalità applicativi della legge regionale 4 Gennaio 2001, n. 2 'Modifica della L.R. 4.4.80, n. 34 Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e per l'adesione a enti e associazioni"*, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 34/80, ha fissato i criteri e le modalità applicative della succitata legge, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della legge 241/90, e, successivamente, con atto deliberativo n. 90 del 9 febbraio 2017, ha provveduto a modificare e integrare la delibera n. 19/2001, chiarendo la portata applicativa di alcune norme.

La L.R. 28/2017 *"Legge sulla Partecipazione"*, che individua tra i propri principi il perseguimento della piena partecipazione delle persone (anche nelle formazioni sociali valorizzate dalla nostra Carta Costituzionale), alla elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali, interviene con l'art. 6 a modificare l'art. 4 della medesima L.R. 34/80, in tema di adesioni della Regione agli enti, associazioni e organismi, sancendo quale unica modalità di adesione, ai sensi dell'art. 1, lettera c), il versamento della quota annuale e disponendo le modalità con cui la Regione seleziona gli organismi privati cui aderire.

Detta modifica normativa richiede di procedere con la revisione della richiamata Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 19/01, come modificata dalla DUP 90/17, che definisce la disciplina delle fattispecie di cui all'art. 1, lett. a), b) e c) della L.R. 34/80, e con un aggiornamento dei criteri e delle modalità applicativi della legge regionale 4 aprile 1980, n. 34, che tenga conto della sopravvenuta legge regionale sulla partecipazione e del mutato quadro normativo.

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e della L.R. 6/2007.

Il Presidente, pertanto, propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione del competente atto finale

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria a carico del bilancio del Consiglio regionale

L'Ufficio di Presidenza

- Udità e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo;
- Visto lo Statuto della Regione Puglia;
- Vista la l.r. n. 6/2007 "Norme sull'autonomia organizzativa funzionale e contabile del Consiglio regionale";
- Vista la l.r. n. 34/1980, modificata dalla l.r. n. 2/2001, e dalla l.r. 28/2017;
- Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 19 del 25.7.01, come modificata dalla deliberazione n. 90 del 9.2.2017;
- Vista la legge 241/90;
- Visto D.lgs. 33/2013;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente;
- Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Per le motivazioni indicate in premessa, di modificare la DUP n. 19 del 25 luglio 2001, "*Criteria e modalità applicativi della legge regionale 4 Gennaio 2001, n. 2 'Modifica della L.R. 4.4.80, n. 34 Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e per l'adesione a enti e associazioni'*", già integrata con D.U.P. 90/17, e conseguentemente di aggiornare i criteri e le modalità applicativi della legge regionale 4 aprile 1980, n. 34, nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.
- Di pubblicare in attuazione del comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, la disciplina di cui alla DUP n. 19/2001 come integrata e modificata dal presente provvedimento.

Il Segretario generale del Consiglio
Avv.  Domenica Gattulli

Il Presidente

Mario Cosimo Loizzo

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato alle stesse, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e secondo le direttive dell'Ufficio

di Presidenza e che il presente provvedimento, dalla stessa predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie.


Il Dirigente del Servizio Affari Generali

Avv. Maria Conte



La P.O. Affari Generali

Dott.ssa Daniela De Nicolò



ALLEGATO

CRITERI E MODALITÀ APPLICATIVI DELLA LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2001, N. 2 "MODIFICA DELLA L.R. 4.04.1980, N. 34 'NORME PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI E ALTRE MANIFESTAZIONI E PER L'ADESIONE A ENTI E ASSOCIAZIONI' "

L'art. 8 della L.R. n. 34/80, così come modificato dalla L.R. 4.01.2001 n. 2, consente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale "nell'ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie" di:

Lett. A: organizzare, sia per proprio conto che in collaborazione con altri enti e associazioni pubbliche e private, convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni e altre manifestazioni pubbliche che attengono precipuamente alla comunità regionale;

Lett. B: partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni e ogni altra iniziativa assunta da enti, comitati, istituzioni e associazioni pubbliche e private, nonché a manifestazioni, esposizioni o mostre agricole, industriali, artigianali, commerciali, culturali, turistiche e sportive che attengono precipuamente alla comunità regionale e non godono di altri contributi regionali;

Lett. C: aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e a qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si propongono lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale, che non hanno scopo di lucro e che non godono di altri contributi regionali.

Lett. A

Ricadono nel dettato del suddetto comma principalmente le iniziative promosse direttamente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, oltre a quelle organizzate in collaborazione con altri organismi. Ove l'organizzazione è curata esclusivamente dalla Regione, le spese sono a totale carico del bilancio regionale; ove avviene in collaborazione con altri enti e associazioni, l'Ufficio di Presidenza può concedere ad essi un contributo finanziario o assumere direttamente parte dei relativi oneri.

L'ipotesi di contributo finanziario di cui all'art.2 della L.R. 34/80 rientra più specificamente nella disciplina di cui all'art. 3, punto 2).

Let. B

La partecipazione può consistere:

1. Nella concessione del Patrocinio del Presidente del Consiglio regionale (L.R. n.8/93).

Viene concesso il Patrocinio del Presidente del Consiglio regionale con Atto numerato in apposito registro. L'organismo richiedente, ottenuta la concessione, è autorizzato ad apporre di seguito al logo e titolo dell'iniziativa per cui è stato concesso il suddetto patrocinio e sul materiale ad essa inerente, la seguente dicitura "Patrocinio del Presidente del Consiglio regionale della Puglia concesso con Atto n..... del"

Ove il nome del Presidente del Consiglio regionale della Puglia venga esibito senza le dovute autorizzazioni, i competenti Uffici regionali, avutane conoscenza, provvedono ad attivare ogni iniziativa a tutela.

2. Nella concessione di contributi finanziari nelle spese o nell'assunzione diretta di parte dei relativi oneri (art. 3, comma 1, punto 2).

Per quanto riguarda specificatamente i contributi, la L.R. n. 34/80 disciplina interventi che risalgono, in via generale, anche alle funzioni di rappresentanza del Presidente della Regione e perciò, in via analogica, alle funzioni di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, cui la legge stessa affida discrezionali poteri di iniziativa.

Inoltre, l'intervento regionale ai sensi della L.R. n. 34/80 - in considerazione della presenza di leggi regionali di settore - assume il carattere della eccezionalità.

Comunque, la concessione di contributi, fatte salve le procedure di seguito specificate, deve soddisfare per convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni e ogni altra iniziativa assunta da enti, comitati, istituzioni e associazioni pubbliche e private, nonché manifestazioni, esposizioni, mostre agricole, industriali, artigianali, commerciali, culturali, turistiche e sportive, i seguenti criteri:

- 1) attenersi precipuamente alla comunità regionale;
- 2) potersi ritenere di particolare rilevanza sulla base:
 - a) del perseguimento di obiettivi che rientrino nelle finalità statutarie della Regione Puglia per favorire la promozione e lo sviluppo culturale e socio-economico delle popolazioni;
 - b) della significatività tematica e valore delle attività in relazione alla specificità dell'iniziativa, alla sua localizzazione sul territorio, alla capacità dell'iniziativa stessa di promuovere le finalità culturali e sociali che la legge persegue;
- 3) non godere di altri contributi regionali;
- 4) non avere scopo di lucro.

3. Nell'invio di comunicazioni e altri apporti di carattere tecnico e illustrativo, nella presenza di amministratori e funzionari regionali, nonché di esperti estranei all'Amministrazione regionale.

Di particolare natura è l'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 1, punto 3), della l.r. n. 34/80. Si ritiene che l'invio di comunicazioni e altri apporti di carattere tecnico-amministrativo, nonché la presenza di Amministratori e funzionari regionali rientri nella normale attività di istituto e soggetta, pertanto, alle vigenti regole in materia.

4. Nel conferimento di targhe, coppe e altri premi, anche in danaro, secondo la natura e l'importanza della manifestazione.

Per il conferimento di quanto sopra specificato, la manifestazione deve soddisfare i seguenti criteri:

- 1) attenersi alla comunità regionale;
- 2) avere significatività tematica e valenza in relazione alla specificità dell'iniziativa, alla sua localizzazione sul territorio, alla capacità dell'iniziativa stessa di promuovere le finalità culturali e sociali che la legge persegue.

Let. C

L'adesione può consistere:

Nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o regolamento dell'ente richiedente

L'adesione secondo quanto disposto dall'art. 4, come modificato dalla Legge Regionale 17 luglio 2017, n. 28 può essere disposta unicamente in presenza dei presenti requisiti:

- a) l'organismo non deve perseguire scopi di lucro;
- b) rilevanza per la comunità regionale;
- c) la presenza di un rappresentante dell'Ufficio di Presidenza nell'organo di gestione dell'organismo stesso.

Nei confronti di organismi pubblici o privati, ma partecipati esclusivamente da soggetti pubblici, l'adesione è rimessa alla discrezionalità dell'Ufficio di Presidenza che valuta l'opportunità per il perseguimento delle finalità statutarie della partecipazione a siffatti organismi.

L'adesione regionale viene formalizzata con delibera dell'Ufficio di Presidenza.

PROCEDURE

Casi di cui all'art. 1, lett. a) - art. 2 l.r. n. 34/80

- 1) Iniziativa la cui organizzazione è curata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Le strutture consiliari promotrici dell'iniziativa, accertata la fattibilità della stessa anche in merito alla disponibilità finanziaria, presentano alla Presidenza del Consiglio regionale:

- a. dettagliata relazione illustrativa;
- b. programma dell'iniziativa;
- c. piano finanziario dell'iniziativa contenente il preventivo dettagliato delle spese previste.

La Presidenza del Consiglio regionale, di concerto con la struttura proponente, sottopone all'Ufficio di Presidenza il provvedimento deliberativo con l'indicazione dell'impegno della somma necessaria sul relativo capitolo di bilancio.

Alla liquidazione delle spese provvede il Settore Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale previa presentazione di:

- a) relazione sullo svolgimento dell'iniziativa e sui risultati raggiunti;
- b) regolari documenti contabili a norma di legge (fatture, ricevute fiscali) per i servizi e gli importi di cui al preventivo citato, sui quali sarà posta la dicitura a firma del responsabile del Settore o della struttura consiliare proponente "Spese per la realizzazione dell'iniziativa....., di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. del

Sono di competenza della struttura consiliare proponente l'organizzazione e la gestione dell'iniziativa.

2) Iniziative la cui realizzazione avviene in collaborazione con altri organismi

Gli organismi promotori dell'iniziativa possono richiedere la collaborazione regionale presentando alla Presidenza del Consiglio regionale la seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata dell'iniziativa;
- b) preventivo di spesa;
- c) piano finanziario dettagliato;

La Presidenza del Consiglio regionale propone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza:

- a) l'impegno di spesa;
- b) l'eventuale schema di convenzione tra l'organismo proponente e l'Ufficio di Presidenza, in cui saranno individuate le spese a carico di ciascuno, nonché i modi e i termini delle relative liquidazioni di spesa, etc.

Casi di cui all'art. 1, lett. b) - art. 3, comma 1, punto 1), l.r. n. 34/80 (Concessione patrocini)

La richiesta di Patrocinio del Presidente del Consiglio regionale deve essergli inoltrata accompagnata, da una relazione descrittiva delle finalità statutarie dell'organismo richiedente e, in particolare, dell'iniziativa per cui si richiede il patrocinio. Il Segreterato Generale del Consiglio provvede agli adempimenti relativi ai Patrocini del Presidente del Consiglio regionale.

Casi di cui all'art. 1 lett. b) - art. 3, comma 1, punto 2), l.r. n. 34/80 (Concessione contributi)

Gli organismi promotori dell'iniziativa possono richiedere il contributo regionale presentando istanza indirizzata al Presidente del Consiglio regionale. Saranno ammesse a valutazione le istanze complete della seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa da cui possa desumersi l'attinenza alla comunità regionale o il pubblico interesse della medesima;
- b) piano finanziario dell'iniziativa, con indicazione delle entrate previste per contributi o proventi vari, compresi i contributi di altri enti e sponsor;
- c) periodo di svolgimento dell'attività.

L'Ufficio di Presidenza procederà in ordine alla valutazione delle domande, ammissibili e complete, per le iniziative svolte ovvero che si svolgeranno non oltre i tre mesi successivi.

Concessione del contributo

Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ufficio di Presidenza assegna il contributo regionale, agli eventi ritenuti idonei sulla base dei criteri sotto indicati e della disponibilità finanziaria del bilancio, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica:

- a) Valenza culturale dell'iniziativa (max 5 punti); b) Promozione e sviluppo socio-economico-culturale-sportivo delle popolazioni (max 5 punti); c) Valorizzazione e promozione usi e tradizioni delle comunità (max 5 punti); d) Rilevanza territoriale (max 5 punti); e) Significatività tematica in relazione all'iniziativa (max 5 punti); f) Chiarezza e completezza descrittiva dell'iniziativa (max 5 punti); g) Promozione in chiave turistica (max 5 punti); h) Attinenza con periodo dell'anno di svolgimento (max 5 punti)

Le iniziative che conseguono un punteggio pari o superiore a 20(min)/40(max) otterranno un contributo così predeterminato:

Punteggio massimo 40 punti	Preventivo iniziativa (al netto di altre entrate)	Contributo massimo
Da 20 a 25	≤ € 1.500	Euro 300
	> € 1.500	Euro 400
	> € 4.000	Euro 500
Da 26 a 30	≤ € 1.500	Euro 400
	> € 1.500	Euro 500
	> € 4.000	Euro 600
Da 31 a 35	≤ € 2.500	Euro 600
	> € 4.000	Euro 700
	> € 5.000	Euro 800
Da 36 a 40	≤ € 3.500	Euro 900
	> € 4.000	Euro 1.500
	> € 10.000	Euro 2.000

Non saranno ammesse a contributo le domande che otterranno un punteggio inferiore a 20.

Le domande che riguardano iniziative con punteggio pari o superiore a 20 e preventivo, al netto di altre entrate, non superiore a € 1000, riceveranno un contributo in misura fissa pari ad € 200.

Liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo avviene a seguito di presentazione da parte dell'organismo beneficiario della seguente documentazione:

1. domanda di erogazione sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto beneficiario;
2. relazione sull'effettivo svolgimento dell'iniziativa, con particolare riguardo ai benefici ottenuti;
3. Documenti giustificativi di spesa di importo almeno pari al contributo ricevuto nonché attestazione relativa alle spese sostenute. A tal fine, sono ritenute valide esclusivamente fatture e/o ricevute fiscali rilasciate a norma di legge, intestate al beneficiario del contributo, in cui è chiaramente riportato il servizio prestato e indicata l'iniziativa nell'ambito della quale lo stesso si è svolto.
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il legale rappresentante dell'organismo beneficiario di contributo dichiara:
 - a) che l'organismo stesso non ha scopi di lucro e non ha goduto di altri contributi regionali per la medesima iniziativa;
 - b) (nel caso) l'ammontare di altri contributi o entrate erogate dalla Regione Puglia;
 - c) l'indicazione e i dati del soggetto abilitato a rilasciare quietanza.

Spese sostenibili e documentabili ai fini della liquidazione del contributo:

- 1) Spese attinenti la fase preparatoria dell'iniziativa, consistenti principalmente in:
 - a) stampa inviti, depliant, programmi preliminari e definitivi;

- b) spese postali e di affissione;
- c) spese di progettazione e tipografiche per manifesti, realizzazione di pannelli e totem, targhe, medaglie congressuali, gadgets, etc.;
- d) spese di pubblicità;
- 2) Spese attinenti l'attuazione dell'iniziativa, consistenti principalmente in:
 - a) affitto e allestimento sala o spazio adibito allo svolgimento dell'iniziativa;
 - b) impianti di amplificazione sonora e di traduzione;
 - c) affitto mezzi di locomozione particolari (autobus, minibus, etc.);
 - d) interpreti, traduttori e hostess;
 - e) registrazione degli interventi e relativa assistenza tecnica;
 - f) viaggio (escluso il carburante), limitatamente ad autorità, relatori ufficiali e ospiti di riguardo;
 - g) ospitalità, limitatamente ad autorità, relatori ufficiali e ospiti di riguardo;
 - h) fotografie;
 - i) premi di rappresentanza;
 - J) pubblicazione di atti, video, cd relativi alla iniziativa svolta.

Casi di cui all'art. 1, lett. c), l.r. n. 34/80 - Adesione regionale

Ai sensi dell'art. 4, come modificato dalla Legge Regionale 17 luglio 2017, n. 28, l'Ufficio di Presidenza per selezionare gli organismi privati cui aderire, indice avviso pubblico di acquisizione delle proposte di adesione.

L'avviso pubblico prevede la durata dell'adesione e i criteri di selezione. Per la specificazione dei criteri di selezione, si tiene conto delle finalità dello Statuto della Regione e in particolare dei principi e obiettivi previsti negli artt. 1 e 2 della Legge 17 luglio 2017, n. 28.

Nei confronti di organismi pubblici o privati, ma partecipati esclusivamente da soggetti pubblici, l'adesione è rimessa alla discrezionalità dell'Ufficio di Presidenza che valuta l'opportunità per il perseguimento delle finalità statutarie della partecipazione a detti organismi.

Nella delibera di adesione è riportata l'indicazione della struttura amministrativa regionale competente per materia e che avrà cura di partecipare e seguire le attività dell'organismo nonché la designazione del rappresentante in seno all'organo di gestione.

Il presente allegato è composto da n.6 (sei) pagine.

10 